

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CODAZZI Alessandra, PACINI, CENGARLE, BOMBARDIERI, ROMEI, SANTI, GRAZIOLI, FOSCHI e LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1976

Limite di età per i concorsi e le selezioni di enti pubblici anche economici

ONOREVOLI SENATORI. — L'inserimento nel mondo del lavoro con adeguata preparazione ed in condizioni di piena efficienza, ma anche in un momento opportuno dal punto di vista soggettivo, è senza dubbio diritto del lavoratore ed interesse della comunità. Di contro, le norme che stabiliscono limiti massimi di età eccessivamente precoci rischiano di vanificare tale diritto producendo un indubbio nocimento a tutti i lavoratori ed alle lavoratrici in particolare. Queste ultime, infatti, sono obbligate ad inserirsi nel lavoro negli anni in cui più impegnativo si profila il loro impegno anche in famiglia. La maggioranza delle maternità avviene, infatti, fra il 25° ed il 35° anno di età.

Mentre riteniamo dovere primario di una comunità realizzare condizioni per cui alla lavoratrice sia possibile adempiere la sua essenziale funzione familiare, ed in tal senso

abbiamo operato e continuiamo ad operare perchè sempre più perfetta ed efficiente sia la tutela della lavoratrice madre, consideriamo anche opportuno offrire alle lavoratrici che lo desiderino la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro una volta passati gli anni normalmente più impegnativi per la madre.

Anche a tal fine, con il presente disegno di legge prevediamo l'impossibilità di stabilire, per la partecipazione ai pubblici concorsi ed alle selezioni del personale, limiti massimi di età inferiori ai 35 anni.

Il disegno di legge si propone anche di eliminare la prassi, purtroppo invalsa in molti settori (ad esempio le banche), nei quali i datori di lavoro che ancora assumono i propri dipendenti per chiamata operano pesanti discriminazioni per limiti di età della donna.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Ferme restando le disposizioni che prevedono limiti di età più elevati o elevano il limite di età per particolari categorie o in relazione a situazioni soggettive, per la partecipazione ai concorsi ed alle selezioni di enti pubblici anche economici, non possono essere stabiliti limiti massimi di età inferiori a 35 anni.

I datori di lavoro pubblici e privati, che assumono i propri dipendenti per chiamata, non possono operare tra questi ultimi discriminazioni per limiti di età.